

circ. n. 04/21369 del 14/06/2002

Oggetto: Decreto legislativo 31/12/1992 n° 546. Modifiche introdotte dall'art. 12, comma 2, della legge 28/12/2001 n° 448.

Com'è noto, l'art. 12, comma 2, della legge 28/12/2001 n° 448 (legge finanziaria 2002), ha sostituito l'art. 2 del decreto legislativo 31/12/1992, n° 546, ampliando la giurisdizione delle commissioni tributarie a " tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specienonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio".

La norma suddetta ha pertanto stabilito la concentrazione in capo all'autorità giurisdizionale speciale di tutti i gravami connessi con l'esercizio del potere tributario nonché di quelli relativi alle sanzioni per le violazioni riconducibili all'ordinamento giuridico-tributario.

La pur ampia formulazione della norma in argomento non consente peraltro di ritenere attribuiti alla giurisdizione delle commissioni tributarie anche i ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori di altro genere, il cui fondamento è da ravvisare nella tutela di interessi di natura non tributaria.

Per quanto attiene, pertanto, alle questioni di diretto riferimento con l'attività amministrativa volta alla repressione del contrabbando, la competenza delle commissioni tributarie si estende a tutti i provvedimenti di accertamento dei tributi evasi sui tabacchi consumati in frode, con ciò stesso superando le disposizioni contenute nella circolare n° 04/20536 del 10/5/2001.

Ne consegue, ovviamente, che sui medesimi provvedimenti verrà indicata la competente commissione tributaria provinciale ed il termine entro cui è possibile ricorrere, stabilito ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31/12/1992 n° 546.

La novella normativa supera ovviamente i dubbi sulla giurisdizione relativamente all'autorità cui indirizzare i ricorsi in questione, palesati da taluni Ispettorati ed oggetto di una richiesta di parere all'Ufficio del Coordinamento Legislativo.